



Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI

## **PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI al PNRR (PNC)**

**Decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.”**

**Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022, Avviso per la concessione di *finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale* da finanziare nell’ambito del PNC.**

### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

**Codice PNC0000003**

**Titolo**

**ANTHEM: ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HUMAN-CENTRED MEDICINE**

**Articolo 1**

***Oggetto***

1. Il presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte del Soggetto attuatore (Hub), regola i rapporti tra il MUR ed il Soggetto attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell’Iniziativa identificata con il codice PNC0000003, dal titolo “*ANTHEM: AdvANced Technologies for Human-centrEd Medicine*” acronimo ANTHEM.

**Articolo 2**

***Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento***

1. Le attività di cui all’Allegato B (“*Initiative*” *proposal*”) al decreto di concessione, dovranno essere avviate e portate materialmente a termine dal Soggetto attuatore secondo le tempistiche indicate all’Allegato D (*Cronoprogramma di attuazione a Piano dei pagamenti*) al medesimo decreto di concessione, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del medesimo Allegato D e secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente Disciplinare.

2. La durata di realizzazione dell’Iniziativa è fissata dall’Allegato D a decorrere dalla data indicata all’interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un’estensione temporale della durata dell’Iniziativa da concludersi comunque non oltre la data del 30 dicembre 2026.

3. L’importo del finanziamento, nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito delle risorse finanziarie complessive assegnate al MUR ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), è indicato all'Art. 2, comma 1 del decreto di concessione.

**Articolo 3**  
***Obblighi del Soggetto attuatore***

1. Il Soggetto attuatore si obbliga:
  - a) a dare piena attuazione all'*Iniziativa*, garantendo l'avvio delle attività progettuali alla data indicata nell'Allegato D di cui all'articolo 2 del presente disciplinare
  - b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  - c) a effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'*Iniziativa* ammessa al finanziamento sul Fondo Complementare, ai fini della rendicontazione Ministero;
  - d) a rispettare per tutto il ciclo di vita *dell'Iniziativa*, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:
    - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
    - all'adattamento ai cambiamenti climatici;
    - all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
    - all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
    - alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
    - alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  - e) a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*", (di seguito "*Guida DNSH*");
  - f) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, anche nell'ambito delle procedure di selezione attivate, prevedano il rispetto delle indicazioni contenute nella "*Guida DNSH*";
  - g) a non svolgere all'interno *dell'Iniziativa* le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown» in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*":
    - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  - attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- h) a rispettare le indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile, ivi comprese quelle previste dal Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), ed eventualmente a sottoporre le attività progettuali pertinenti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- i) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali provvedano a effettuare, nell'ambito delle procedure di selezione attivate, una preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai relativi Allegati (progetti di competenza statale, regionale o delle province autonome).;
- j) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali attivino, qualora applicabile, la procedura di VIA presso le Autorità competenti in materia per i progetti ricadenti negli Allegati 2-bis e IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- l) garantire l'adozione di procedure e meccanismi volti a favorire la parità di genere.
- m) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del PNC;
- n) a rispettare, in caso di ricorso diretto a esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MUR;
- o) ad adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la rendicontazione e il controllo, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR;
- p) a caricare sul sistema informatico adottato dal MUR i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dal MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta dal Ministero;
- q) a comprovare il conseguimento degli obiettivi dell'*Iniziativa* di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione ritenuta necessaria;



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

- r) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo dedicato dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- s) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- t) inoltrare la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- u) produrre trimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- v) produrre trimestralmente (ovvero alle più ristrette scadenze che saranno indicate dal MUR) la rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
- w) a fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti che saranno definiti dal Ministero con successiva manualistica;
- x) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- y) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse a valere sul Fondo complementare, che tutte le spese relative all'iniziativa siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP di cui all'Allegato F del decreto di concessione, su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto;
- z) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti;
- aa) assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnata nell'iniziativa garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute dagli tutti gli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti.
- bb) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- cc) garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo Complementare;
- dd) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti: Soggetto attuatore, Soggetti esecutori (*Spoke* e soggetti affiliati agli *Spoke*), soggetti che ricevono i finanziamenti attraverso i bandi a cascata;
- ee) a fornire, entro trenta giorni dalla conclusione del primo biennio di attività delle singole "Iniziativa", secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite dal Ministero, una relazione intermedia complessiva, sia scientifica che amministrativo contabile, sullo stato di avanzamento dell'"Iniziativa";



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

- ff) a comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta;
- gg) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- hh) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'“*Iniziativa*” finanziata dal Fondo Complementare, che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle Linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- ii) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita dagli allegati al decreto di concessione, relazionando al MUR sugli stessi;
- jj) a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- kk) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'Iniziativa a valere sul PNC e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero;
- ll) assicurare che le spese dell'“*Iniziativa*” non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari
- mm) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- nn) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”;
- oo) a tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata;
- pp) a rispettare i vincoli previsti dall'articolo 5 dell'Avviso in merito ai bandi a cascata
- qq) a rispettare i vincoli previsti dall'art. 7, comma 5 e 6, dell'Avviso relativi alla disparità territoriale, disparità di genere;
- rr) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, dell'Avviso laddove è disposta una ricaduta in termini di spesa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle agevolazioni richieste, dichiara di essere consapevole che:
  - tale quota è da ritenersi comprensiva anche delle risorse attivate con Bandi a cascata, di cui all'articolo 5 del D.D. 931 del 6.6.22;
  - ai fini dell'individuazione di detta quota rileva la localizzazione, in termini di sede di servizio, della/e unità operativa/e dei soggetti in cui vengono effettivamente svolte le attività progettuali anche nel caso di risorse stanziare con Bandi a cascata, di cui all'articolo 5 del D.D. 931 del 6.6.22.



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

- ss) si impegna a verificare e monitorare che quanto previsto dal precedente punto rr) sia rispettato da tutti i soggetti partecipanti a qualsiasi titolo all'iniziativa.
- tt) a rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica;
- uu) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNC, anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso;
- vv) a nominare, qualora previsto, un *programma/research manager* e a dotarsi di un'adeguata organizzazione;
- ww) a stipulare specifici accordi scritti con i singoli Spoke coinvolti nella realizzazione del progetto atti a disciplinare il rapporto giuridico nonché a prescrivere l'assoggettabilità dello Spoke agli obblighi indicati nel presente avviso e nel decreto di concessione e relativi allegati, nonché alle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili;
- xx) a garantire che gli Spoke stipolino accordi scritti con i soggetti "*affiliati*" indicati nella proposta progettuale atti a disciplinare il rapporto giuridico nonché a prescrivere l'assoggettabilità di questi ultimi agli obblighi indicati nel presente avviso e nel decreto di concessione e relativi allegati, nonché alle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili.

#### **Articolo 4**

##### ***Procedura di rendicontazione degli stadi di avanzamento dell'Iniziativa e delle spese***

1. La procedura di rendicontazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii. in base al Cronoprogramma di attuazione di cui all'*Allegato A*, "*Proposta definitiva*" del decreto di concessione, e al *Piano dei pagamenti di cui all'Allegato D* del decreto di concessione.
2. Il Soggetto attuatore produce e trasmette, con cadenza trimestrale, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e mediante l'utilizzo del sistema informatico da questo adottato, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previste dal progetto approvato.
3. Il Soggetto attuatore produce e trasmette al MUR con cadenza trimestrale, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e mediante l'utilizzo del sistema informatico da questo adottato, la complessiva rendicontazione delle spese sostenute ("*domanda di rimborso*").
4. Le spese relative alle attività previste dal Progetto sono rendicontate dagli *Spoke*, anche per conto dei soggetti affiliati, all'*Hub* e da quest'ultimo al MUR; l'*Hub* provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività.
5. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal MUR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili.



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, dell'Avviso. Ulteriori voci di spesa necessarie alla realizzazione dell'iniziativa non previste dai medesimi commi rimangono a carico dei soggetti attuatori ovvero realizzatori.
7. I costi sono riconosciuti solo se *“effettivamente”* sostenuti nel periodo di eleggibilità, e nel rispetto dei massimali previsti di cui all'art. 9 del Bando.
8. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o avviate da parte dei soggetti partecipanti, a qualsiasi titolo, all'Iniziativa.
9. A conclusione del primo biennio di attività, secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite dal Ministero, è condotta una verifica complessiva sia scientifica che amministrativo contabile intermedia sullo stato di avanzamento delle *“Iniziative”* medesime. Sono adottate, qualora ne ricorrano le condizioni, le previsioni dell'articolo 15, commi 4, 5 e 6 del D.M. 1314/2021 e ss.mm.ii.

**Articolo 5**

***Procedura di pagamento al Soggetto attuatore***

1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii e in coerenza con il *Cronoprogramma* di attuazione di cui all'Allegato A *“Proposta definitiva”* del decreto di concessione, e il *Piano dei pagamenti* di cui all'Allegato D del decreto di concessione.
2. Il soggetto attuatore (Hub) in esito alla fase di sottoscrizione dell'atto d'obbligo potrà richiedere un anticipo nella misura massima del 25% (venticinque per cento) dell'importo agevolato che potrà essere rendicontato secondo le modalità e i termini del presente disciplinari entro i sei mesi antecedenti la chiusura del progetto.
3. Nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'*Iniziativa*.
4. In assenza, e quale ipotesi di *“strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro”*, il Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, procederà a compensazione e fino a corrispondenza dell'intera somma oggetto di recupero, nei confronti delle Università e/o degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR soci del soggetto HUB, in qualsiasi momento e con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche ad altro titolo.
5. La documentazione amministrativo – contabile è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati;
6. La documentazione tecnico-scientifica, attestante le attività progettuali svolte è sottoposta a commissioni di esperti tecnico-scientifici, deputati alla valutazione dell'iniziativa nella fase *“in itinere”* e individuati dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in funzione dei costi complessivi dell'iniziativa.



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

7. In esito alle verifiche di cui ai precedenti periodi, il Ministero in coerenza con il Cronoprogramma di attuazione e *Piano dei pagamenti di cui all'Allegato D* del decreto di concessione, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore, sino al massimo del 90% (novanta per cento) dell'agevolazione complessivamente approvata.

8. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte e alle attività effettivamente realizzate, procedendo alle corrispondenti erogazioni e adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.

9. L'erogazione finale è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati e positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

10. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:

- a) il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del Soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
- b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

11. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse nell'apposito capitolo di bilancio.

12. Nei trasferimenti di risorse a qualunque titolo disposto a favore di soggetti con personalità giuridica di diritto privato, gli Spoke e gli Affiliati di spoke di natura pubblica, assicurano il rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", così come modificato dal D.Lgs 15.11.2012 n. 218;
- b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 80 del 5 aprile 2013;
- c) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*" convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19/5/2014, n. 114);
- d) art. 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*".



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

**Articolo 6  
MODIFICHE DELL'“INIZIATIVA”**

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 19 dell'Avviso.
2. Le variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie dei beneficiari sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie previste dal codice civile dei soggetti esecutori Spoke e/o affiliati agli Spoke (es. fusioni e/o incorporazioni).
3. Le variazioni soggettive e le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori né approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che dette variazioni:
  - a) siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originario;
  - b) non abbiano impatto rispetto alle finalità dell'intervento così come definito nella presentazione della proposta progettuale;
  - c) non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale.
4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, intervenute nel corso dell'“*Iniziativa*”, sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione della stessa, preliminarmente all'erogazione del saldo finale. A tal fine, in sede di attestazione delle attività progettuali presentate secondo le modalità di cui al precedente articolo, i soggetti attuatori procedono a dare comunicazione al Ministero con cadenza almeno trimestrale (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) delle variazioni intervenute ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3, dovrà essere tempestivamente comunicata al MUR per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui al precedente articolo, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:
  - a) finalità dell'intervento;
  - b) cronoprogramma di attuazione;
  - c) volume di spesa.
7. Il Ministero, anche mediante il supporto dall'organo di supervisione scientifica di cui al precedente articolo può richiedere ai soggetti proponenti l'adozione di misure correttive e revisioni complessive dell'“*Iniziativa*”, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.
8. La proposta di revisione di cui al precedente comma è valutata dall'organo di supervisione scientifica di cui al precedente articolo e approvata mediante apposito provvedimento Ministeriale, a modifica del provvedimento di concessione e degli elementi ivi contenuti.
9. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento dell'“*Iniziativa*” finanziata, il Ministero adotta le determinazioni di cui al seguente articolo 7.
10. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

**Articolo 7  
*Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse***



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
  - a) nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii.;
  - b) difforme esecuzione dell'“Iniziativa” finanziata;
  - c) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
  - d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dall'“Iniziativa”;
  - e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;
  - f) in caso di mancato conseguimento o perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7 dell'Avviso;
  - g) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del Piano nazionale complementare.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'articolo 5, comma 6 del presente Disciplinare, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii..

### **Articolo 8**

#### **Rettifiche finanziarie**

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore e da questo agli Spoke e, quindi, agli Affiliati di Spoke ovvero ai beneficiari di bandi a cascata, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, a restituire le somme indebitamente corrisposte.
2. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

### **Articolo 9**

#### **Risoluzione di controversie**

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

### **ART. 10**



*Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI*

**Comunicazioni e scambio di informazioni**

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

**Articolo 11**

**Efficacia**

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del Soggetto attuatore, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Di Felice